

FISCO news PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Circolare informativa
per i clienti

Anno XXIX - N. 1 - Febbraio/Marzo 2025

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Dalmonego - Gottardi

SCADENZE! SCADENZE!

17 FEBBRAIO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Autoliquidazione INAIL: unica soluzione o prima rata in caso di rateizzazione

25 FEBBRAIO martedì

- INTRA: mensili

28 FEBBRAIO venerdì

- Imposta di bollo virtuale: dichiarazione per il 2024
- Rottamazione dei ruoli - versamento rateale degli importi
- LIPE: IV trimestre

17 MARZO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Tassa annuale libri sociali
- CU (certificazione unica): Trasmissione telematica

25 MARZO martedì

- INTRA: mensili

EDITORIALE

Legge di bilancio 2025: una commedia all'italiana tra bonus e malus

Come tutti gli anni la Legge di Bilancio 2025 è arrivata sulla Gazzetta ufficiale 305 del 31/12/2024, puntuale come un caffè che si raffredda troppo in fretta. Un documento zeppo di novità che faranno discutere, esultare e, soprattutto, sospirare. Proviamo a vederne qualcuna insieme con il giusto spirito ironico.



Caldai e Gas: Addio e Grazie per il Riscaldamento Ricordate gli incentivi per le caldaie a gas? Bene, dimenticateli. La nuova legge abolisce ogni beneficio fiscale, lasciandoci con un messaggio chiaro: scaldatevi col sole o con la speranza. In realtà, con i costi delle rinnovabili, qualcuno ha già suggerito di tornare alla vecchia cara stufa a legna.

Mance: Finalmente un Lavoro che Paga (Quasi) Ottime notizie per chi lavora in bar e ristoranti: le mance saranno detassate fino al 30%. La soglia di reddito sale a 75.000 euro, che

fa sorridere chi le mance le riceve, ma anche un po' i clienti: "Ora ho un'ottima scusa per non lasciare nulla," ha detto un taccagno anonimo.

Flat Tax: Una Questione di Numeri Il regime forfettario è come il club meno esclusivo della città: i requisiti per entrare cambiano ogni anno allargandosi. Ora, con un tetto massimo a 85.000 euro e l'estensione a chi ha redditi da lavoro fino a 35.000, sembra quasi impossibile non accedervi. Per chi ne sta fuori il gioco si fa più duro. Le aliquote per gli ordinari ricordano una scala progettata da Escher...

Taglio dell'Ires: Investi o Piangi L'Ires scende al 20%, ma solo per le imprese modello: devono accantonare utili, assumere personale e rinunciare alla cassa integrazione. Più che un'agevolazione, sembra un reality show o meglio un anger game: chi resiste fino alla fine vince.

Bonus Elettrodomestici: Piccoli Aiuti Crescono Un tetto massimo di 100 euro per famiglia per l'acquisto di elettrodomestici. Non sarà rivoluzionario, ma potrebbe coprire almeno il costo di un ferro da stiro per appianare le preoccupazioni.

Web Tax: Solo per Giganti Confermata la tassa sui colossi del digitale, ma solo per chi supera i 750 milioni di fatturato. Per tutti gli altri, navigare sul web resta (quasi) gratis.

ZES Unica e Transizione 5.0: Fantasia o Realtà? Con 2,2 miliardi destinati alle ZES e crediti d'imposta più alti per investimenti superiori a 10 milioni, sembra il sogno di ogni imprenditore. Ma come funziona? C'è qualcuno che lo ha capito?

E Poi, Altre Sorprese Agevolazioni per la cessione di beni ai soci, IVA ridotta per lo sport alpinistico, e più tempo per vendere la prima casa senza perdere i benefici. Insomma, ce n'è per tutti, o quasi.

Conclusione: Una Commedia Fiscale La Legge di Bilancio 2025 è tante cose: ambiziosa, confusa e indubbiamente divertente. È una testimonianza della capacità dei nostri legislatori di trasformare la politica fiscale in un mix di dramma kafkiano e commedia stand-up. Mentre navighiamo in questo labirinto, troviamo conforto nel fatto che avremo sempre *Fisco Pratico* a guidarci... o quantomeno a farci sorridere.

Giorgio Degasperi
Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- EDITORIALE
- RIDETERMINAZIONE COSTO FISCALE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI: messa a regime
- ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE: riapertura
- ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI IMPRESE INDIVIDUALI: riapertura
- TERZO BANDO QUALITÀ IN TRENTINO: contributi per imprese turistiche e commerciali
- EDILIZIA: nuove aliquote detrazioni irpef
- TRASFERTA E RAPPRESENTANZA: obbligo di tracciabilità delle spese
- MANCE: agevolazioni
- AMMINISTRATORI: obbligo di PEC personale
- ONERI DETRAIBILI: nuove limitazioni

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Fiduciarie, controlli da remoto

Nuove regole per le società fiduciarie. Alle associazioni di categoria è stata inviata una bozza di legge delega che riforma la legge del 1939. La bozza, composta da sette articoli, delinea i principi e i criteri direttivi volti a garantire chiarezza operativa e maggiore efficacia nel controllo di un settore in continua evoluzione. Previsto l'obbligo di stipulare polizze assicurative e di aderire a un fondo di garanzia per assicurare ai clienti una protezione contro i rischi professionali e i potenziali danni derivanti dalle attività svolte. Vengono introdotti avanzati strumenti per la vigilanza da remoto che consentono un monitoraggio costante delle operazioni societarie, affiancato da ispezioni mirate per i casi più complessi, i cui costi saranno a carico delle società controllate. La gestione delle attività viene sottoposta a criteri più rigorosi: vengono chiarite le attività consentite e vietate, limitando l'utilizzo di strumenti giuridici come trust ed escrow agreements a contesti ben definiti e vietate le operazioni che possano generare conflitti di interesse.

Italia Oggi - 14 Gennaio 2025

Il rischio fiscale è da new entry

Solo per i nuovi istanti vale il nuovo modello standardizzato di adempimento collaborativo obbligatorio. Le imprese che sono già in cooperative compliance o che hanno presentato domanda di adesione prima del 18 gennaio 2024 non sono obbligate ad implementare le indicazioni contenute nei 5 allegati pubblicati con provvedimento dello scorso 10 gennaio, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha diffuso le linee guida dedicate alla redazione del Tax Compliance Model, oltre alle note e al modello della Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali standardizzati. Le indicazioni relative al Tax Compliance Model e al modello della Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali standardizzati potranno essere impiegate dai soggetti già aderenti per migliorare i propri processi interni e aggiornare il modello secondo le best practice proposte, ma su di loro non grava alcun obbligo di adeguamento.

Italia Oggi - 14 Gennaio 2025

Domicilio fiscale in Italia, il rebus dei legami affettivi

Con la circolare 20/E/2024 l'Agenzia delle Entrate ha forn-

RIDETERMINAZIONE COSTO FISCALE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI: messa a regime

Con la Legge di Bilancio 2025 viene stabilizzato il regime che prevede la rideeterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all'art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.

Tale agevolazione entra pertanto stabilmente nel nostro ordinamento giuridico.

Attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell'ambito d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Modalità di rivalutazione

Per le partecipazioni e i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, il termine per realizzare gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell'operazione occorrerà che:

- un professionista abilitato rediga la perizia asseverata di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, la prima rata della medesima.

Dall'anno 2025, la rideeterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%, che deve essere versata:

- per l'intero ammontare, entro il 30 novembre dell'anno di riferimento della rivalutazione;
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell'anno di riferimento.

La rideeterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

*Alessandro Dalmonego
Studio Dalmonego Gottardi*

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE: riapertura

La Legge di Bilancio 2025 ha riaperto i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che han-

no per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni effettuate entro il 30.09.2025 e si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate

con riferimento ai beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;

- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annulate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Gli eventuali redditi in natura che emergono a seguito dell'assegnazione, inoltre, sono computati al netto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.

Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Le società che si avvarranno di tali agevolazioni dovranno versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.09.2025;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2025.

Alessandro Dalmonego
Studio Dalmonego Gottardi

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI IMPRESE INDIVIDUALI: riapertura

La legge di Bilancio 2025 ha riaperto i termini per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale. Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

- sia alla data del 31.10.2024;
- sia alla data dell'1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).

L'estromissione agevolata riguarda sia gli immobili strumentali per natura che gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione devono essere posseduti:

- al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
- nonché anche alla data dell'1.1.2025.

Il regime agevolativo in commento prevede:

- l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

Ai fini delle agevolazioni in esame:

- l'operazione di assegnazione dovrà avvenire tra l'1.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- l'imposta sostitutiva dovrà essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.

Alessandro Dalmonego
Studio Dalmonego Gottardi

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

to i primi chiarimenti sulla nuova nozione di residenza definita dal Dlgs 209/2023 che si sgancia dagli interessi patrimoniali ed economici e guarda invece a quelli personali e familiari. Per le Entrate, se il domicilio ricorre per la maggior parte del periodo d'imposta, basta a determinare la residenza fiscale in Italia. Il nuovo domicilio è individuato nel luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. La stessa Agenzia definisce il criterio 'del tutto nuovo', distinto dal domicilio quale sede principale degli affari e interessi della persona di cui all'articolo 43 del Codice civile. In virtù di questo innovativo criterio, le relazioni personali e familiari di un contribuente sono privilegiate rispetto agli interessi economico/patrimoniali. Per inquadrare i casi più incerti l'Amministrazione finanziaria invita a valutare anche gli 'elementi sintomatici'.

Il Sole 24 Ore - 13 Gennaio 2025

Imprese, la strada degli investimenti per tagliare i conti con il Fisco

Per beneficiare dell'Ires premiale con l'aliquota al 20% è necessario rispettare una serie di condizioni: dal reinvestimento degli utili all'incremento occupazionale. L'intento è però quello di spingere sull'innovazione anche in virtù degli investimenti legati a Transizione 5.0, per la trasformazione digitale ed energetica. La manovra 2025 ha potenziato i bonus e semplificato i calcoli di riduzione dei consumi, aprendo a maggiori spiragli, anche se il meccanismo resta complesso e caratterizzato da rischi di elevati costi di compliance. Il decreto Irpef-Ires definisce la cornice fiscale delle agevolazioni. Due le tendenze: rendere più omogeneo il trattamento della fiscalità delle operazioni straordinarie e avvicinare i dati contabili e fiscali, favorendo la derivazione rafforzata. Per accedere all'Ires premiale occorre rispettare vincoli su riserve e investimenti fino al quinto anno successivo, premiando strategie di medio periodo. Le stime parlano di 18 mila imprese coinvolte.

Il Sole 24 Ore - 30 Dicembre 2024

Bollette, affitti, interessi sui mutui: benefit con regole per tre anni

Dal 1° gennaio scatta la nuova disciplina per i fringe benefit erogati ai lavoratori dipendenti. Per le auto aziendali concesse in uso



AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

promiscuo sono penalizzati i motori termici e premiati quelli elettrici e ibrido plug-in. Per la prima volta le nuove regole valgono per tre anni, dal 2025 al 2027, così da consentire ai datori di lavoro una programmazione del budget per eventuali iniziative a favore dei dipendenti nel medio termine. Per le auto di nuova immatricolazione concesse con contratto a partire dal 1° gennaio 2025, il valore della base imponibile sarà il 50% (non più il 30%) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila km calcolato sulla base delle tabelle Aci. Questa percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria e al 20% per quelli ibridi plug-in. Da tale importo andrà dedotta l'eventuale trattenuta dal netto effettuata in busta paga dal datore di lavoro al dipendente operata per riaddebitargli, in tutto o in parte, il valore dell'utilizzo privato del mezzo.

Il Sole 24 Ore - 30 Dicembre 2024

Niente preclusione sui documenti già usati per la proposta di adesione

La Cgt di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 2852/15/2024, ha stabilito che la preclusione procedimentale che inibisce l'utilizzo di documenti previamente richiesti dall'ufficio nella successiva fase contenziosa non può valere per quei documenti che sono stati posti a fondamento della proposta di accertamento con adesione. Tutto ciò opera anche se la proposta non si è perfezionata a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente. Il caso riguarda una istanza di riassunzione proposta dopo il giudizio di Cassazione che ha visto rigettare il ricorso del contribuente ed accogliere il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Dunque non opera l'inutilizzabilità delle prove richieste e prodotte in giudizio. Prove già considerate per ricostruire la posizione reddituale della parte.

Il Sole 24 Ore - 30 Dicembre 2024

Reato se il 110 resta nel cassetto

Nella sentenza n. 45869 dello scorso 13 dicembre la Cassazione penale ha stabilito che se i crediti d'imposta legati al 110% restano nel cassetto fiscale di chi ha optato per la cessione e non sono portati in compensazione, scatta il reato di truffa aggravata. Nel momento in cui il contribuente esercita l'opzione per la cessione, mentre mancano i requisiti

TERZO BANDO QUALITÀ IN TRENTINO: contributi per imprese turistiche e commerciali

A partire dal 4 marzo 2025 e fino al 30 maggio 2025, sul portale della Provincia Autonoma di Trento, sarà possibile presentare richiesta per partecipare al nuovo bando Qualità in Trentino, pensato per supportare gli investimenti delle imprese in vista delle Olimpiadi 2026.

Le iniziative agevolate possono essere avviate **a partire dal 1 settembre 2024** e concluse **entro il 6 febbraio 2026**. La rendicontazione è fissata al 30 settembre 2026.

La percentuale di contributo che l'impresa può ottenere in regime de minimis ed è pari al **30% a fondo perduto**, erogato in **unica soluzione** alla conclusione e rendicontazione dell'investimento.

Non è consentito presentare domanda di incentivo per un'unità operativa per la quale è stata presentata una domanda di agevolazione sul secondo bando Qualità in Trentino, fino alla data di rendicontazione di quest'ultima pratica.

Gli investimenti agevolati devono riguardare una delle seguenti tipologie di investimento:

- Realizzazione di una nuova unità operativa
- Ristrutturazione di un'unità operativa esistente
- Ampliamento di un'unità operativa esistente
- Acquisto di impianti specifici, macchinari, attrezzature e beni relativi ad un'unità operativa esistente

Vincoli e Obblighi

● I beneficiari devono mantenere la destinazione d'uso della struttura e rispettare gli obblighi e i vincoli previsti dal bando tra i quali in particolare quelli **occupazionali**, per le domande con importo di spesa ammessa superiore a 700.000,00 euro, per le quali è previsto un incremento del personale o del costo dello stesso proporzionato all'importo ricevuto.

● Per domande con spesa superiore a **150.000,00 €**, sarà necessario allegare alla pratica la dichiarazione di una banca o di una società di leasing attestante la capacità finanziaria ed economica del soggetto beneficiario a realizzare l'iniziativa.

Nota bene

● sono ammessi anche gli investimenti in leasing, ma il costo ammissibile è dato dai canoni pagati entro la data di rendicontazione delle spese;

zione delle spese;

● la rendicontazione di spese inferiori alla spesa richiesta ed ammessa a contributo comporterà:

● nel caso di una rendicontazione inferiore al **70%** della spesa ammessa, una riduzione del **5%** del contributo erogato;

● nel caso di una rendicontazione inferiore al **50%** della spesa ammessa, una riduzione del **15%** del contributo erogato;

● nel caso di una rendicontazione inferiore al **30%** della spesa ammessa, la **decadenza totale** del contributo.

SETTORE COMMERCIO:

Iniziative ammissibili

● spese per **investimenti immobiliari**: opere, impianti, spese tecniche, acquisto di immobili e/o terreni

● spese per **investimenti mobiliari**: impianti, macchinari, mobili, arredi, attrezzature, sistemi informatici

Limiti di spesa ammissibile

● Limite minimo spesa ammissibile: **25.000,00 €**

● Limite massimo spesa ammissibile: **1.000.000,00 €**

● Limite per l'acquisto di immobili o parti di essi: **150.000,00 €**

A chi si rivolge

Piccole e medie imprese che svolgono attività che rientrano tra i codici ATECO previsti dal Bando nei seguenti settori:

- **commercio al dettaglio**
- **ristorazione**
- **servizi per la persona**
- **manifattura** (limitatamente alla realizzazione di showroom, negozi, sale degustazione e didattiche e/o altri spazi dedicati alla promozione dei propri prodotti).

SETTORE TURISMO:

Iniziative ammissibili

L'impresa può richiedere il contributo per investimenti fissi di ammodernamento e riqualificazione di strutture ricettive localizzate sul **territorio provinciale**, in relazione a:

● spazi destinati o da destinare ad **alloggio** dell'ospite

● spazi destinati o da destinare a **zone comuni di permanenza** dell'ospite

● spazi **funzionali alla produzione dei servizi** offerti all'ospite (es. cucina, garage, camere per il personale,...)

- spazi destinati o da destinare all'**attività sportiva, curativa, ricreativa e di svago**
- **spazi destinati all'intera attività** ricettiva (es. involucro facciate, viabilità interna, impianto elettrico, ecc)

Spese ammissibili

Rientrano tra le spese ammissibili:

- spese per **investimenti immobiliari**: opere, impianti, spese tecniche;
- spese per **investimenti mobiliari**: mobili, arredi, attrezzature, sistemi informatici hardware e software, case mobili.

Non sono ammissibili spese per:

- impianti fotovoltaici
- automezzi ed autoveicoli
- acquisto di terreni / fabbricati / parcheggi
- beni deperibili (es. lenzuola, materassi, stoviglie)

Limiti di spesa ammissibile

- Limite minimo spesa ammissibile: **50.000,00 €**
- Limite massimo spesa ammissibile: **1.000.000,00 €**

A chi si rivolge

Piccole e medie imprese che rientrano tra le seguenti categorie:

- **esercizi alberghieri**
- **esercizi extralberghieri**, gestiti in forma imprenditoriale, e nel caso di case e appartamenti per vacanze (CAV) se dotati di almeno 10 unità abitative
- **rifugi escursionistici**
- **strutture ricettive all'aperto**

Filippo Pallaoro

Studio Degaspero Martinelli

EDILIZIA: nuove aliquote detrazioni irpef

La legge di bilancio 2025 ha introdotto una rimodulazione dell'aliquota relativa alle detrazioni IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR.

Viene infatti stabilito che per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l'unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF spetta con l'aliquota:

- del 50% per le spese sostenute nel 2025;
- del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027,

in ogni caso nel limite massimo di spesa agevolata pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

Per gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è così stabilita:

- 36% per le spese sostenute nel 2025;
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027,

anche in questo caso nel limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare,

Anche le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus") e quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. "sisma bonus"), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, sopra esaminati: ecobonus e sisma bonus (compreso il c.d. "sisma bonus acquisti") sono infatti prorogati nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;

- per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nell'anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Dal 1° gennaio 2025 non spetta più nessuna detrazione (né ecobonus, né recupero edilizio) sulle spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (tali caldaie utilizzano fonti energetiche non rinnovabili, come gas naturale, GPL, gasolio, carbone e olio combustibile).

Viene prorogato anche per l'anno 2025 il c.d. "bonus mobili" mantenendone inalterata la disciplina: per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione", pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50%.

Anche le detrazioni per interventi "edilizi" le cui spese sono sostenute dal 1° gennaio 2025 soggiacciono alla riduzione prevista per i redditi superiori a 75.000 euro, per i quali viene stabilita una rimodulazione dell'agevolazione in funzione dei componenti del nucleo familiare.

Roberto Buglisi
Servimpres Srl Stp

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

per il beneficio fiscale perché le opere incentivate non sono state realizzate, l'interessato crea un credito del tutto inesistente verso lo Stato che è destinato ad essere utilizzato in breve tempo dai terzi cessionari: diventa difficile, poi, neutralizzare gli effetti della compensazione quando l'utilizzo è compiuto da cessionari in buona fede. Nella sentenza n. 23402 dell'11 giugno 2024, invece, i giudici di piazza Cavour hanno sostenuto che la truffa si compie solo quando il superbonus va in compensazione mentre in precedenza il reato resta tentato.
Italia Oggi - 30 Dicembre 2024

Bonus R&S e verifiche del Fisco: lo scudo della relazione tecnica

Le verifiche e le incertezze non mancano sia in merito alla corretta qualificazione delle attività secondo i criteri fissati dai Manuali di Frascati e di Oslo, sia in relazione ai costi effettivamente sostenuti. Numerose contestazioni in tema di R&S continuano ad essere fondate solo sulla presunta inesistenza dei presupposti per poter considerare l'attività svolta come nuova o con caratteristiche creative, senza tuttavia l'indicazione di motivazioni specifiche o contro pareri di tipo tecnico. Si tratta di criticità che non vengono superate neanche a fronte della presentazione all'ufficio della documentazione tecnico a supporto delle attività svolte dall'impresa. Una corretta redazione e predisposizione della relazione tecnica a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto, pone le imprese al riparo dalle contestazioni. Gli uffici spesso ritengono inammissibili le attività che possono ritenersi ordinarie o senza innovazioni.

Il Sole 24 Ore - 30 Dicembre 2024

Rappresentanti fiscali, scatta il giro di vite contro le frodi Iva

Per contrastare le frodi e l'evasione dell'Iva scatta il giro di vite sui rappresentanti fiscali. Due recenti decreti del Mef hanno dato attuazione alla riforma dell'accertamento, definendo in particolare le caratteristiche delle garanzie che devono essere prestate all'Agenzia delle Entrate dai soggetti che intendono assumere la rappresentanza fiscale, ai fini dell'Iva, di imprese stabilite all'estero: una per poter ottenere l'iscrizione al Ves delle imprese extra Ue rappresentate; l'altra, molto più pregnante, per poter svolgere la funzione di rappresentante fiscale. Si attendono ora le disposizioni

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

operative dell'Agenzia che tuttavia non interferiscono sull'efficacia temporale degli obblighi, che riguardano anche i rappresentanti già in attività. La nomina del rappresentante fiscale deve essere presentata all'ufficio contestualmente alla richiesta di attribuzione del numero di partita Iva e deve riportare i dati identificativi del soggetto estero e del soggetto passivo italiano che lo rappresenta.

Italia Oggi - 30 Dicembre 2024

Credito d'imposta per redditi esteri, la Convenzione batte l'omissione

Con l'ordinanza n. 28801/2024 la Corte di cassazione ribadisce che l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia non comporta la decadenza dalla fruizione della detrazione d'imposta. Secondo i giudici l'adempimento di tale obbligo non può subire limitazioni non concordate tra gli Stati parti della Convenzione. Di conseguenza, al legittimo diritto del contribuente di non subire una doppia imposizione in relazione agli elementi di reddito assoggettati a tassazione sia nello Stato estero che in Italia, l'Agenzia delle Entrate non può opporre l'inadempimento degli oneri formali di cui all'art. 165, comma 8, del Tuir, perché così facendo esporrebbe lo Stato italiano a una violazione del diritto internazionale pattizio. Anche i giudici di merito hanno espresso questo tipo di orientamento per altro in passato la giurisprudenza non è arrivata alle medesime conclusioni.

Il Sole 24 Ore - 30 Dicembre 2024

Analisi di rischio guida i controlli per gli illeciti sui contanti in Dogana

L'analisi di rischio diventa un elemento centrale nel nuovo giro di vite al trasferimento irregolare di contante fuori e dentro i confini della Ue di importo pari o superiore a 10 mila euro, con un effetto non solo in termini antiriciclaggio ma anche il contrasto alle frodi e all'evasione fiscale. Le informazioni raccolte non saranno utilizzate solo ai fini di contrasto del riciclaggio ma diventano utilizzabili ai fini fiscali. Per rendere possibile tutto questo le informazioni raccolte saranno accessibili all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza.

Il Sole 24 Ore - 27 Dicembre 2024

Piorgiorgio Frizzera
Org. & Sistemi srl

TRASFERTA E RAPPRESENTANZA: obbligo di tracciabilità delle spese

La finanziaria 2025 ha previsto l'obbligo di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante taxi o noleggio con conducente e delle spese di rappresentanza.

Per mezzi tracciabili si intendono:

- versamento bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La norma prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e assimilato i rimborsi delle suddette spese

di trasferta se i relativi pagamenti sono eseguiti dal dipendente/collaboratore con metodi tracciabili. Anche la deducibilità dal reddito d'impresa di tali rimborsi analitici è ammessa a condizione che il pagamento sia effettuato mediante mezzi tracciabili.

L'obbligo di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate mediante taxi o noleggio con conducente trova applicazione anche nel caso in cui siano sostenute direttamente dall'impresa.

Di seguito una tabella riepilogativa:

Tipologia di spesa	Note	Detraibilità Iva	Deducibilità' Costo
Vitto e alloggio su trasferte dipendenti e collaboratori (amministratori) fuori Comune	spese di lavoro	100%	100% se fattura intestata a impresa e pagamento tracciabile 100% quando rimborsata a piè di lista se effettuata con pagamento tracciabile
Vitto e alloggio su trasferte dipendenti e collaboratori (amministratori) nel Comune	spese di lavoro	100%	75% se fattura intestata a impresa e pagamento tracciabile 75% quando rimborsata a piè di lista se effettuata con pagamento tracciabile
Vitto e alloggio su trasferte soci di società di persone nel e fuori dal Comune	spese di lavoro	100%	75% se fattura intestata a impresa e pagamento tracciabile 75% quando rimborsata a piè di lista se effettuata con pagamento tracciabile
Spese per servizio di mensa interna o gestita da terzi o per convenzione con esercizio pubblico	spese di lavoro	100%	100% se fattura intestata a impresa
Spese per acquisto di buoni pasto/ticket restaurant	spese di lavoro	100%	100% se fattura intestata a impresa
Spese vitto e alloggio per finalità di rappresentanza	spese di rappresentanza	0%	75% con ulteriore limite per spese di rappresentanza se fattura intestata a impresa e pagamento tracciabile
Omaggi < 50 euro	omaggi	100%	100% se fattura intestata a impresa e pagamento tracciabile

Manuela Conci
Studio Bortolotti Conci

MANCE: agevolazioni

MANCE: agevolazioni

Una delle principali novità sul tema riguarda l'incremento del limite reddituale necessario per accedere all'agevolazione fiscale. Il limite è stato aumentato da € 50.000 a € 75.000. Questo significa che un numero maggiore di lavoratori nel settore della ristorazione potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le mance ricevute.

Oltre all'incremento del limite reddituale, è stata aumentata anche la franchigia applicabile. La franchigia è passata dal 25% al 30%. Questo cambiamento permette ai lavoratori di trattenere una percentuale maggiore delle mance ricevute senza doverle includere nel reddito imponibile.

Dettagli della Normativa

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto queste modifiche con l'obiettivo di sostenere i lavoratori del settore della ristorazione e di migliorare la loro situazione economica. Le mance, sia in contanti che tramite mezzi di pagamento elettronici, saranno soggette a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con un'aliquota del 5%¹. Questo regime agevolato si applica solo ai lavoratori del settore privato che percepiscono redditi di lavoro dipendente non superiori a € 75.000 annui.

Impatto delle Nuove Misure

Queste nuove misure rappresentano un passo importante verso la semplifi-

cazione del sistema fiscale e il miglioramento delle condizioni lavorative nel settore della ristorazione. L'incremento del limite reddituale e l'aumento della franchigia permetteranno a un numero maggiore di lavoratori di beneficiare delle agevolazioni fiscali, incentivando così la trasparenza e la tracciabilità delle mance ricevute.

In particolare è da evidenziare che queste mance non sono soggette a contributi INPS e INAIL. Questo significa che le mance non concorrono alla formazione della base imponibile contributiva e assicurativa, e non sono computate nel calcolo del TFR.

*Piergiorgio Frizzera
Org. & SISTEMI srl*

AMMINISTRATORI: obbligo di PEC personale

Una novità legislativa che impatta sul mondo delle imprese

A partire dal 1° gennaio 2025, una nuova disposizione legislativa introduce un importante cambiamento per gli amministratori di società: l'obbligo di possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale. Questa novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, mira a rendere più efficienti le comunicazioni tra amministratori e autorità, ma pone anche alcune sfide da affrontare.

PEC personale: perché è importante?

La PEC, come noto, garantisce la certezza, la data e la provenienza di un messaggio elettronico, offrendo così una maggiore sicurezza nelle comunicazioni digitali. Con l'obbligo della PEC personale per gli amministratori, si intende:

- **Aumentare la tracciabilità:** Ogni comunicazione avrà un destinatario preciso, facilitando la gestione degli adempimenti.
- **Semplificare le notifiche:** Le autorità potranno inviare notifiche direttamente all'amministratore, evitando ritardi e disguidi.

- **Promuovere la digitalizzazione:** L'obbligo della PEC spinge verso una maggiore digitalizzazione dei processi aziendali.

PEC personale e PEC societaria: due cose distinte

È fondamentale sottolineare che la PEC personale dell'amministratore non può coincidere con quella della società. Questo significa che ogni amministratore dovrà dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata, distinta da quella utilizzata per le comunicazioni societarie.

Quali sono le implicazioni pratiche?

L'introduzione di questo obbligo comporta alcune conseguenze pratiche per gli amministratori:

- **Costi aggiuntivi:** L'attivazione e il mantenimento di una PEC comportano dei costi che gravano direttamente sull'amministratore.
- **Maggiore attenzione alla gestione della posta:** Gli amministratori dovranno dedicare più tempo alla gestione

della propria PEC, rispondendo tempestivamente alle comunicazioni ricevute.

- **Adeguamento dei sistemi informativi:** Le società dovranno adeguare i propri sistemi informativi per gestire le nuove modalità di comunicazione.

Chi è interessato da questo obbligo?

L'obbligo della PEC personale riguarda tutti gli amministratori di società, a prescindere dalla forma giuridica della società stessa. **Conclusioni**

L'obbligo della PEC personale per gli amministratori rappresenta un passo avanti verso una maggiore digitalizzazione e trasparenza nel mondo delle imprese. Tuttavia è importante che le imprese e gli amministratori siano consapevoli delle implicazioni pratiche di questa novità e si preparino adeguatamente a rispettare le nuove disposizioni, in attesa di indicazioni da parte del MIMIT che limita la portata del nuovo adempimento.

*Piergiorgio Frizzera
ORG:&SISTEMI srl*

ONERI DETRAIBILI: nuove limitazioni

La Finanziaria 2025 ha introdotto l'art. 16-ter, TUIR prevedendo **nuovi limiti** alla detrazione delle spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 parametrati al reddito e alla composizione del nucleo familiare.

Dal 1.1.2025 i contribuenti con un reddito complessivo di euro 75.000 (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale) potranno detrarre dall'Irpef lorda oneri e spese per un ammontare complessivo NON superiore ad un limite variabile in base all'ammontare del reddito e al numero di figli a carico.

L'importo base ed il coefficiente da applicare sono i seguenti:

Reddito complessivo	importo base oneri e spese	numero figli a carico	coefficiente
da 75.000 a 100.000	14.000	0	0,5
oltre 100.000		1	0,7
		2	0,85
		3 o più o almeno un figlio disabile	1

La spesa massima detraibile, per i redditi da 75.000 a 100.000 e per quelli oltre i 100.000 sarà quella indicata nelle seguenti tabelle, parametrata al numero di figli a carico.

Reddito complessivo	Numero figli a carico	Imposto massimo di spesa/onere detraibile
da 75.000 a 100.000	0	7.000,00
	1	9.800,00
	2	11.900,00
	3 o più o almeno un figlio disabile	14.000,00

Reddito complessivo	Numero figli a carico	Imposto massimo di spesa/onere detraibile
oltre 100.000	0	4.000,00
	1	5.600,00
	2	6.800,00
	3 o più o almeno un figlio disabile	8.000,00

Oneri esclusi

Non concorrono alla determinazione dell'ammontare massimo di spesa e quindi sono esclusi dai limiti sopra indicati:

- 1) Le **spese sanitarie**, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR,
- 2) Le somme investite nelle **start up innovative**, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012;
- 3) Le somme investite in **PMI innovative**, detraibili ai sensi art. 4 co. 9e 9-ter, DL n. 3/2015;
- 4) Gli **interessi passivi** e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o **mutui agrari** contratti fino al 31.12.2024, di cui all'art. 15 co. 1 lett. a9 del TUIR;
- 5) Gli **interessi passivi** e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31/12/2024 per l'acquisto dell'abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR);
- 6) Gli **interessi passivi** e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31/12/2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1-ter del TUIR);
- 7) **Premi di assicurazione**, detraibili ex articolo 15, comm 1, lett. f) e f-bis), TUIR, relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024. Si tratta di premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte, non autosufficienza nel compimento della vita quotidiana, invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un'unità immobiliare ad uso abitativo;
- 8) **Le spese sostenute fino al 31.12.2024** che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in rate annuali (ad esempio sono escluse le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, che consentono di beneficiare del c.d. "ecobonus", ecc...)